

( N.º 3556. ) *Decreto col quale il convento de' PP. Carmelitani sotto il titolo di S.<sup>a</sup> MARIA del Carmine in Francavilla in Terra d' Otranto è autorizzato ad accettare la pia disposizione in pro di esso fatta da D. Francesco Saverio Longo con pubblico testamento dei 27 di aprile 1849 pel notajo Eugenio Maggio residente in Oria, con le condizioni e clausole ivi additate, e salvo i drilli de' terzi ed il notamento della disposizione medesima e degli obblighi annessivi nella platea corrispondente. ( Napoli, 4 Dicembre 1852. )*

( N.º 3557. ) *Decreto che fissa la contribuzione fondiaria ne' reali domini al di qua del Faro per l' anno 1853.*

Caserta, 6 Dicembre 1852.

**FERDINANDO II.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. La contribuzione fondiaria ne' nostri reali domini al di qua del Faro pel prossimo vegnente anno milleottocentoquarantatre rimane, secondo il solito, fissata nel carico principale alla somma di ducati scemilioni centocinquantamila, la quale sarà ripartita tra le provincie nel modo seguente:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Napoli . . . . .                | Duc. 912,200. |
| Terra di lavoro . . . . .       | » 915,000.    |
| Principato citeriore: . . . . . | » 434,800.    |
| Basilicata . . . . .            | » 418,400.    |
| Principato ulteriore: . . . . . | » 332,000.    |
| Capitanata . . . . .            | » 444,600.    |

Da riportarsi . . . . . Duc. 3,457,000.  
Terra

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Riporto.....                     | Duc. 3,457,000. |
| Terra di Bari.....»              | 600,000.        |
| Terra d' Otranto.....»           | 511,000.        |
| Calabria citeriore.....»         | 282,000.        |
| Seconda Calabria ulteriore.....» | 318,000.        |
| Prima Calabria ulteriore.....»   | 205,000.        |
| Molise.....»                     | 202,000.        |
| Abruzzo citeriore.....»          | 208,000.        |
| Secondo Abruzzo ulteriore.....»  | 212,000.        |
| Primo Abruzzo ulteriore.....»    | 155,000.        |

TOTALE.....Duc. 6,150,000.

2. Oltre al carico principale fissato nell' articolo precedente saranno, secondo il solito, e come nell' anno 1852, imposte per grana addizionali:

- 1.° grana dieci pel debito pubblico ;
- 2.° grana sette per le spese fisse delle provincie ;
- 3.° non più di due grana per le spese variabili delle provincie, a' termini dell' articolo 164 della legge de' 12 di dicembre 1816 ;
- 4.° un mezzo grano per le spese di casermaggio della forza di pubblica sicurezza ;
- 5.° non più di grana due, sotto il nome di grana comunali, in que' comuni solamente che ne hanno bisogno, a' termini dell' articolo 204 della legge de' 12 di dicembre 1816.

3. Pel mantenimento delle opere dell' incanalamento delle lave di Pollena sarà imposta nella provincia di Napoli la somma di ducati tremila, come per lo innanzi.

4. Per le spese occorrenti a' lavori di arginazione de' diversi torrenti nel distretto di Nola sarà fatta nel distretto medesimo, come per lo innanzi, una sovrimposta straordinaria di due grana addizionali, a tenore della sovrana risoluzione data il 4 di ottobre 1831.

5. Per la costruzione di strade provinciali, per la bonificazione delle terre paludose, e per qualsivoglia altra opera di pubblica utilità, saranno imposte le seguenti grana ad-  
di-

dizionali straordinarie, secondo l' avviso de' nostri Ministri dell' interno e de' lavori pubblici; cioè:

- 1.° nella provincia di Napoli grana quattro;
- 2.° nella provincia di Terra di lavoro grana quattro;
- 3.° nella provincia di Molise grana quattro;
- 4.° nella provincia di Abruzzo citeriore grana quattro;
- 5.° nel secondo Abruzzo ulteriore grana quattro;
- 6.° nel primo Abruzzo ulteriore grana quattro;
- 7.° nel Principato ulteriore un grano e mezzo;
- 8.° nel Principato citeriore grana quattro;
- 9.° nella Capitanata grana quattro;
- 10.° nella Basilicata grana quattro;
- 11.° in Terra di Bari grana due;
- 12.° nella Calabria citeriore grana quattro;
- 13.° nella seconda Calabria ulteriore grana quattro;
- 14.° nella prima Calabria ulteriore grana quattro.

6. In Terra d' Otranto saranno imposte due grana addizionali per applicarsene ducati tremilaottocentotrentanove a' servizi di opere pubbliche, e ducati seimilatrecentottantuno agli altri usi indicati da quel Consiglio provinciale nella sua riunione nel 1851.

7. Per le spese riguardanti le riparazioni degli alvei de' torrenti che discendono dal monte di Somma, a' termini della sovrana decisione de' 7 di agosto 1847, saranno imposte, secondo il solito, otto grana addizionali ne' comuni di Ottajano, Somma, S. Anastasia, Pollena e Trocchia, Massa di Somma, S. Sebastiano, S. Giorgio a Cremano, Barra, S. Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Pomigliano d' Arco e Licignano.

8. In conseguenza della sovrana risoluzione degli 11 di giugno 1841, colla quale venne approvato che a cominciare dal 1842 si desse corso nel comune di Bitonto in Terra di Bari alla tassa dimandata da que' proprietari di tre grana addizionali alla contribuzione fondiaria per rendersi atte alla ruota tutte le strade rurali di quel comune, sarà fatta nel comune indicato pel milleottocentocinquante l' imposizione corrispondente alle dette tre grana ad-

dizionali, del pari che si è praticato per gli anni dal 1842 al 1852.

L'importo di questà straordinaria tassa nel comune di Bitonto farà parte del capitolo II del ruolo di quel comune, e quindi la somma ne sarà versata al cassiere comunale.

9. Le somme de' disgravii accordati nell'anno milleottocentocinquantadue così per rilasci e moderazioni, come per discarichi e riduzioni, graviteranno, secondo i casi, su i comuni, su i distretti, sulle provincie, o sopra tutt' i comuni del Regno, a norma degli articoli 16 e 104 del real decreto de' 10 di giugno 1817.

10. Per dritto di esazione sarà imposto, secondo il solito, il quattro per cento non meno sulla contribuzione principale, che sulle grana addizionali e sulle reimposizioni di ogni specie. L'intera somma di questo dritto sarà bonificata agli esattori e percettori, il carico de' quali sarà minore di ducati seicento. Agli esattori e percettori, il carico de' quali sarà maggiore di ducati seicento e non oltrepasserà i ducati trentamila, sarà bonificato il tre e mezzo per cento. A' percettori della capitale, qualunque sia la somma del loro carico, ed a' percettori ed esattori nelle provincie, il carico de' quali eccederà i ducati trentamila, sarà bonificato il tre per cento.

11. Il dritto di percezione da bonificarsi a' percettori ed esattori secondo il precedente articolo, e le grana addizionali per ispese comunali di cui è parola nell' articolo 2 n.º 5, saranno portati per semplice memoria ne' conti dei ricevitori generali e de' ricevitori distrettuali, ed in quelli della real Tesoreria generale.

Il loro importo verrà in un capitolo particolare indicato ne' ruoli, a norma di quanto è in uso dal 1817 in poi per effetto del real decreto de' 14 di dicembre 1816.

12. La somma di contribuzione fondiaria imposta a ciascuna provincia sarà ripartita fra i comuni che la compongono in proporzione della rendita imponibile risultante da' catasti provvisorii, e dalle rettifiche generali per quei comuni ne' quali sono state operate.

13. I nostri Ministri Segretarii di Stato delle finanze e de' lavori pubblici, e il Direttore della nostra real Segreteria e Ministero di Stato dell' interno sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
delle finanze*  
Firmato, PIETRO D'URSO.

*Il Ministro Segretario di Stato  
Presidente del Consiglio de' Ministri*  
Firmato, FERDINANDO TROJA.

( N.º 3558. ) *Decreto prescrivente che le miniere di asfalto, di ferro, di manganese e di caolin nel tenimento di Picinisco siano cavate per conto del real Governo.*

Caserta, 6 Dicembre 1852.

**FERDINANDO II.** PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, e del Direttore del Ministero e real Segreteria di Stato dello interno;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le miniere di asfalto, di ferro, di manganese e di caolin, site nel tenimento di Picinisco nel distretto di Sora, saranno cavate per conto del real Governo, e per mezzo di uffiziali del real Corpo di artiglieria, secondo le norme che saremo per dare con regolamenti speciali.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato della guerra e marina, ed il Direttore del Ministero dello interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

*Il Min. Segr. di Stato  
della guerra e marina*  
Fir., ISCHITELLA.

*Il Direttore del Ministero  
e real Segreteria di Stato  
dello interno*  
Fir., S. MURENA.

*Il Min. Segr. di Stato  
Pres. del Cons. de' Min.*  
Fir., FERDINANDO TROJA.